

Civile Ord. Sez. 5 Num. 21692 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: DE ROSA MARIA LUISA
Data pubblicazione: 25/06/2026

Accordo
ristrutturazione dei
debiti, cessazione
materia del contendere

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29914/2018 R.G. proposto da:

DUSTY S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Eugenio Della Valle.

– ricorrente –

Contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocato Debora Maria Pettinato.

– controricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Nonché contro

TOMARCHIO MARIA GRAZIA.

– intimata –

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della
SICILIA n. 1029/2018 depositata in data 9 marzo 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
giugno 2026 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa.

FATTI DI CAUSA

1. In data 21.03.2016, in seguito al controllo automatizzato eseguito ex art. 36-*bis*, d.P.R. n. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale notificava, nei confronti della società Dusty S.r.l., la cartella di pagamento n. 293.2016.0008803969, con riferimento all'anno d'imposta 2012. Con tale cartella, l'Ufficio richiedeva il versamento di un importo complessivo pari ad euro 2.934.997,24 a titolo di IRPEF e relative Addizionali regionali e comunali, ritenute alla fonte su lavoro dipendente ed Imposta sostitutiva redditi rivalutazione TFR, oltre sanzioni, interessi moratori maturati ed altri oneri accessori.
2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Catania; si costituiva in giudizio il concessionario per la riscossione (Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della Riscossione), chiedendo la conferma del proprio operato. Si costituiva con atto d'intervento volontario anche l'Ufficio, associandosi a quanto dedotto dal Concessionario.
3. La C.t.p. di Catania, con sentenza n. 720/2017, rigettava il ricorso della società contribuente.
4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia; si costituiva in giudizio l'Agente per la riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.
5. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 1029/2018, depositata in data 9 marzo 2018, rigettava l'appello della società contribuente.
6. Avverso tale pronuncia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia S.p.A. hanno resistito con controricorso. L'Avvocato Maria Grazia Tomarchio, procuratore antistatario per l'Agente della Riscossione in entrambi i gradi di merito, è rimasta intimata.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 giugno 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26, d.P.R. n. 602/1973, 2 e 3, d.P.R. n. 68/2005, 20, 21, 22, 23, 24, 28, D. Lgs. n. 82/2005, n. 82 (CAD), 149-*bis*, c.p.c., 27 e 37, Reg. europeo n. 910/2014 e relative specifiche attuative di cui all'art. 1, decisione di esecuzione UE n. 1506/2015 della Commissione europea dell'8 settembre 2015, 2712, 2719, c.c., e 22, quinto comma, D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'*error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il motivo di appello concernente l'inesistenza della notificazione telematica avente ad oggetto la semplice scansione della cartella di pagamento non firmata digitalmente, declassando il vizio denunciato dalla società a mera irregolarità, come tale sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte di quest'ultima ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c., secondo cui "la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".
2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, quarto comma, d.P.R. n. 602/1973, 1, comma 5-*ter*, lett. e), D.L. n. 106/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2005 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'*error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il motivo di appello afferente alla illegittimità del ruolo per carenza di sottoscrizione del competente funzionario, applicando i principi in base ai quali la mancanza della firma digitale si risolverebbe in una mera irregolarità del procedimento notificatorio telematico; la C.t.r., poi, ha rilevato che la società non avesse fatto questione della mancata conoscenza dell'atto inoltrato a mezzo PEC, dovendo, pertanto, ritenersi che l'atto, ancorché

astrattamente difforme dal paradigma legale, avesse comunque raggiunto il suo scopo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36-*bis*, d.P.R. n. 600/1973, 6, quinto comma, e 10, L. n. 212/2000, nonché 2, comma secondo, D. Lgs. n. 462/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta *l'error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato che la fattispecie in esame rientrasse in una di quelle ipotesi legislativamente tipizzate in cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta ad informare e chiedere al contribuente chiarimenti prima dell'emanazione di un provvedimento; in altri termini, la C.t.r. ha omesso di considerare che, nel caso di specie, dovesse farsi applicazione di quelle particolari norme che, nell'ambito dell'ordinamento tributario italiano, prevedono espressamente il diritto al contraddittorio endo-procedimentale, con la conseguenza che, nel caso in cui l'Ufficio ometta di attivarlo, precludendo così al contribuente di difendersi fornendo gli opportuni chiarimenti e/o di pagare l'importo richiesto con le sanzioni ridotte, l'atto impositivo è sanzionato, qualora sussistano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", con la nullità, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, Legge n. 212/2000.

4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, L. n. 241/1990 e dell'art. 7, L. n. 212/2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta *l'error in iudicando* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato la sussistenza del vizio di motivazione della cartella di pagamento, nonostante quest'ultima si fosse limitata a recare esclusivamente l'indicazione delle sanzioni irrogate in relazione all'imposta di cui si contesta l'omesso versamento, omettendo qualsiasi ulteriore indicazione o spiegazione circa l'iscrizione a ruolo su cui si fonda la cartella

stessa, nonché qualsiasi calcolo in ordine alla somma chiesta a titolo di interessi.

5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 57, D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», la società contribuente lamenta l'*error in procedendo* nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l'eccezione relativa alla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e previdenziali concessa con decreto della Procura della Repubblica del Tribunale di Messina ai sensi dell'art. 20, L. n. 44/1999, a favore delle vittime di richieste estorsive, fosse stata tardivamente proposta solo in grado di appello e fosse, conseguentemente, da dichiarare inammissibile, non considerando come l'attività della società fosse stata di carattere meramente difensivo, anche in sede di impugnazione, non soffrendo, in tal modo, di alcuna preclusione.

6. Come si è riferito, nelle more del presente giudizio, la società ricorrente ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, allegando la conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale ex art. 63 del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), omologato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 340/2024 del 20 dicembre 2024 e iscritto nel Registro delle Imprese in data 27 dicembre 2024. In tale ipotesi, secondo il costante orientamento di questa Corte, la transazione fiscale conclusa dalle parti e sulla quale sia intervenuta l'omologazione da parte del competente Tribunale «impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale» (Cass. n. 33303 de 29.11.2023).

6.1. Secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, il giudizio si estingue in tutti i casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge e ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, tra cui naturalmente rientra quello contemplato alla L. Fall.,

art. 182-ter, comma 5, norma ora rieditata dall'art. 63, comma 3 CCII, deputato a disciplinare nel rinnovato perimetro concorsuale la transazione su crediti tributari e contributivi" (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. n. 33303 del 29 novembre 2023, nonché conf. Cass. civ., Sez. Un. 8980 dell'11 aprile 2018 e id. sent. n. 368 del 18 maggio 2000).

6.2. Pertanto, in ragione dell'intervento di un accordo negoziale fra le parti, si è determinata una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, cui si riferisce il ricorso in decisione e che sono oggetto della controversia, con la conseguenza che il giudizio deve essere definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo «sedimentato nella cornice nomofilattica il principio che vuole la cessazione della materia del contendere essere un effetto tipico di qualsivoglia accordo transattivo tra fisco e contribuente, cessazione che va dichiarata d'ufficio dal giudice in qualsiasi grado del giudizio e, dunque, anche in sede di legittimità» (Cass. n. 33303 de 29.11.2023).

6.3. Va dichiarata l'estinzione del giudizio iscritto al R.G. n. 29914/2018 ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, per intervenuto accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale ex art. 63 CCII, omologato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 340/2024.

Si compensano le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che — in ipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere — tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Spese di merito e di legittimità compensate.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2026

La Presidente
Andreina Giudicepietro